



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 285 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020 promosso da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

**appellante**

**CONTRO**

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti

[REDACTED]  
per procura generale 9-04-20 [REDACTED],

**appellata**

All'udienza del 16-09-2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dell'appellante:** voglia la Corte

- 1) in via principale, accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge;
- 2) nel caso in cui la banca medio tempore depositi i contratti oggetto dell'ordine di esibizione, dei quali comunque si contesta l'esistenza in forma scritta, accertarne e dichiararne la nullità riguardo le clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli usi su piazza; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s. nonché la non debenza delle commissioni introdotte dopo il 30-06-2009 per non essere state pattuite bilateralmente;
- 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta dei c/c per cui è causa e di formazione degli e/c e avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse da quelle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la c.m.s., comm. disp. fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, spese per operazioni, annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- 4) accertare e dichiarare il saldo dei c/c di cui è causa al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data), applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto;
- 5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Sorgentone che si dichiara antistatario.

**Nell'interesse dell'appellata:** voglia la Corte

- 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, perché proposto oltre il termine di legge;
- 2) nel merito, respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4/2020, pubblicata il 3-01-2020, del Tribunale di Sassari;

- 3) in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il c.t.u. affinché integri il proprio elaborato in relazione all'errata individuazione della presenza di affidamenti nonché per l'erroneo ricalcolo in tema di prescrizione con particolare riferimento alle rimesse extrafido, non ritenuti pagamenti solutori dal c.t.u. contrariamente alle disposizioni della giurisprudenza maggioritaria (Cass. civ. n. 9841/20);
- 4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 4/2020 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta dalla [REDACTED] di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] al fine di ottenere la dichiarazione di nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni e spese applicati al rapporto di conto corrente n. 400860375 (già 30042395 presso la [REDACTED]) aperto dopo il 24-03-1996 e chiuso successivamente al 31-12-2012 ed al conto corrente n. 400200673 (già 262137 presso la [REDACTED] aperto prima del 1992 e chiuso successivamente al 31-12-2012. Le spese processuali erano poste a carico della parte soccombente.

Parte attrice lamentava l'applicazione di competenze e costi mai validamente pattuiti sui rapporti dedotti in giudizio, costantemente affidati, producendo una serie non completa di estratti conto e scalari e insistendo per l'esibizione del documento contrattuale, ove esistente, e degli estratti conto mancanti, già sollecitati con richiesta scritta inviata alla banca prima dell'introduzione del giudizio; chiedeva quindi la rideterminazione del saldo al netto delle poste debitorie prive di valido titolo nonché la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

A sua volta la convenuta contestava i presupposti per l'accoglimento della domanda ed eccepeva comunque la prescrizione delle rimesse solutorie eseguite ultra decennio in costanza di rapporto.

Disposto l'ordine di esibizione dei contratti e degli estratti mancanti, all'udienza del 27-05-2016 la convenuta dichiarava di non averne rinvenuto copia nei propri archivi e il primo giudice, rilevata l'assenza di pattuizione scritta sugli interessi ultralegali e capitalizzati, disponeva consulenza

tecnica d'ufficio sugli estratti depositati dall'attrice al fine di rideterminare il saldo al netto delle poste per interessi ultralegali e anatocistici e commissione di massimo scoperto.

Premesso che la società attrice era onerata della produzione del contratto di conto corrente del quale era allegata l'invalidità senza contestarne la pattuizione in forma scritta, con la sentenza impugnata il tribunale reputava infondate le censure di nullità svolte con riferimento alle clausole sugli interessi e sulle commissioni applicati, non verificabili stante l'indisponibilità del documento contrattuale e riteneva non provata la domanda di ripetizione dell'indebitto in mancanza della serie integrale degli estratti conto.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società correntista, deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c. e 119 Tub nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda di rettifica del saldo in ragione del fallimento dell'onere probatorio a fronte, da un lato, dell'allegazione attrice circa la mancanza di valido titolo delle condizioni ricavabili dalla serie degli estratti prodotti e della richiesta di ottenere copia degli estratti mancanti e del contratto ove esistente ai sensi dell'art. 119 Tub; dall'altro, dell'implicita ammissione della convenuta dell'inesistenza di una valida pattuizione contrattuale laddove dichiarava di non aver reperito i documenti; ha censurato altresì l'argomentazione assunta in prime cure in ordine all'insufficienza del corredo documentale prodotto in giudizio, invece idoneo alla ricostruzione del saldo quantomeno partendo dal valore esposto nel primo estratto della serie continua.

Si è costituita la ██████████ eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine lungo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (3-10-2020), anche tenendo conto della sospensione straordinaria stabilita per il periodo 9-03-2020/11-05-20; nel merito ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ha comunque chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla convenuta con riferimento al decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c.

L'appello risulta notificato al difensore costituito in primo grado il 5-10-2020, come da ricevuta di accettazione e consegna della Pec, mentre l'indicazione (15 ottobre) a piè della relazione di notifica è evidente frutto di errore materiale e non inficia la tempestività della notificazione eseguita dal difensore dell'appellante.

Parimenti infondato il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

L'impugnazione verte sostanzialmente sulla regolamentazione dell'onere della prova nelle cause di accertamento negativo e rettifica del saldo del c/c sulla base della documentazione versata in causa. L'appellante non ha invece reiterato la questione dell'usurarietà dei tassi applicati e non sono ravvisabili elementi per un rilievo d'ufficio attesa l'espunzione delle competenze nulle per altra causa.

Appare utile richiamare le deduzioni svolte dall'attrice in primo grado laddove sosteneva l'illegittimità dell'anatocismo sugli interessi debitori ultralegali risultante dagli estratti prodotti, mai pattuito espressamente, e la mancanza di valido titolo delle condizioni (tassi, commissioni e spese) applicate al rapporto di conto corrente n. 400860375 ed al conto corrente n. 400200673, entrambi chiusi successivamente al 31-12-2012; concludeva chiedendo la rettifica dell'ultimo saldo e la condanna della banca convenuta al pagamento dell'indebito. A fondamento della domanda la società correntista non invocava la nullità di singole clausole di un contratto di c/c, del quale non allegava la stipulazione, bensì l'accertamento della nullità delle poste applicate ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito rispettivamente fin dal 1996 e dal 1992, con conseguente rideterminazione del saldo di chiusura.

La convenuta, a sua volta, sosteneva la validità di tutte le condizioni applicate ai conti dedotti in giudizio nonché la costante applicazione di interessi sotto la soglia usuraria.

Diversamente da quanto opinato in prime cure, deve ritenersi che, a fronte della contestazione attrice circa l'inesistenza di un titolo e dell'allegazione opposta formulata dalla convenuta, non era rimasta provata una pattuizione scritta degli interessi ultralegali e anatocistici e della c.m.s., altre commissioni e spese risultanti dalle comunicazioni periodiche inviate dalla banca alla cliente.

Al riguardo va richiamato il consolidato principio applicato da questa Corte secondo il quale, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., cosicchè non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove fondava la pronuncia di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice che mancava di produrre il contratto di cui contestava la valida esistenza (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 6480/21 che ha osservato che la regola generale, secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione).

Inoltre, trattandosi di rapporti pacificamente sorti prima del 1-07-2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era comunque nulla (cfr. S.U. n. 24418/10: "*disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna*") e da concordare specificamente nella forma reciproca per il periodo successivo, trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769), pattuizione che nella specie non risulta intervenuta.

In riforma della sentenza impugnata deve pertanto essere dichiarata la nullità degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle commissioni e spese non pattuite espressamente, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1422 c.c., applicati ai conti dedotti in giudizio.

L'onere di provare l'applicazione delle poste prive di titolo era assolta, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione di una serie di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico nominato nel presente grado di procedere all'operazione di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 400200673 a far data dal 1°-01-97 al 28-06-2012 e del saldo del conto corrente n. 400860375 dal 30-09-1999 al 30-09-11, al netto dell'anatocismo, degli interessi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite espressamente, applicando tassi sostitutivi (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: “... *non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*”).

L'ausiliario officiato ha proceduto all'eliminazione delle poste ingiustificate utilizzando il saldo esposto nel primo estratto prodotto ed operando la rettifica delle competenze esposte negli estratti versati in causa. La correttezza di tale metodologia non è stata in sé contestata dal c.t.p. di parte appellata, il quale si è soffermato, oltre che sulla ripartizione dell'onere della prova, sul criterio utilizzato per accertare l'affidamento concesso sui conti e sul calcolo delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Relativamente al conto n. 400860375 il c.t.u. non ha ricalcolato gli interessi per il periodo 31-12-2005/31-12-2011 giacchè “*il saldo finale al 31-12-05 del relativo estratto conto scalare non si concilia con gli importi riportati nel documento n. 16 per poter pervenire al saldo pari a zero dell'ultimo estratto conto scalare (al 31-12-2012) prodotto ... Si precisa che il*

*documento ( il 16) non è un vero e proprio estratto conto (non indica un saldo né iniziale né finale)” .*

In disparte che nell'ipotesi, come nella specie, non siano contestate le operazioni annotate negli estratti, per le quale sole è opponibile la preclusione di cui all'art. 1832 c.c., giova ricordare che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. anche n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati”*).

L'indagine peritale di rettifica del saldo è stata estesa all'individuazione di poste solutorie prescritte nel rapporto di conto corrente n. 400200673, mentre nel rapporto n. 400860375 non è stato possibile verificare la natura solutoria delle rimesse stante la disponibilità dei soli scalari trimestrali e la mancata produzione degli estratti conto mensili.



Va premesso che la rimessa solutoria deve essere identificata in base all'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad essa riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore (cfr. S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca).

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorché sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il*

superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento" (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20 e n. 18815/22). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *"il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo"*, mentre *"l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione"* (n. 9141/20 cit.).

Nella specie, l'ausiliario ha verificato l'esecuzione di rimesse solutorie nel conto n. 400200673 afferenti il periodo anteriore al 23-02-2005 (decennio ante notifica della citazione di primo grado) sul presupposto che il conto fosse affidato sin dall'inizio, come allegato dalla correntista e desumibile dal limite di esposizione, indicato negli estratti prodotti, sul quale erano calcolati gli interessi, e dall'applicazione costante di commissioni di massimo scoperto oltre che dalle risultanze della Centrale Rischi, i cui dati consentono *"di rilevare gli importi accordati mese per mese nell'ambito di un determinato periodo ... tale metodo consente di pervenire ad un'approssimazione del risultato soltanto per difetto. Con vantaggio esclusivo soltanto per la banca ... Tanto più che gli affidamenti risultanti dall'estratto conto risultano sempre superiori a quelli indicati nella centrale"* (risposta alle osservazioni scritte del c.t.p. della appellata). La valutazione complessiva di questi elementi sintomatici esclude che possa essersi trattato di una scopertura protrattasi per anni e di una reiterata incongruenza della segnalazione da parte dell'istituto di credito alla Centrale Rischi.

Alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta.

Invero, l'istituto convenuto - che neppure sosteneva di aver stipulato contratti di affidamento in forma scritta - non può certo giovare degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere e anzi produceva in giudizio le comunicazioni periodiche ricevute dalla banca allo scopo di dimostrare il limite dell'affidamento (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).

Inoltre, la banca non dimostrava un limite di affidamento inferiore a quello allegato dal correntista e/o fatti estintivi dello stesso, ben potendo, oltre che avvalersi della valenza probatoria degli estratti conto prodotti dalla controparte in virtù del principio dell'acquisizione della prova, produrre a sua volta gli estratti conto mancanti.

In questi termini non è rilevante stabilire se la richiesta ex art. 119 Tub inoltrata dalla correntista alla banca in limine dell'instaurazione del giudizio, rimasta inevasa, fosse o no conforme al paradigma normativo, come eccepito dalla banca, giacchè, a seguito della mancata esibizione della documentazione ordinata dal tribunale, l'accertamento si cristallizzava ai soli periodi documentati dall'attore.

Al riguardo va osservato che, affermata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione sulla base del solo richiamo all'inerzia dell'avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto, la banca sarà comunque onerata della prova degli effetti della prescrizione invocata e quindi della produzione dei documenti necessari alla dimostrazione dei relativi fatti costitutivi con riferimento all'identificazione di ulteriori rimesse che ritenga prescritte (cfr. S.U. n. 15895/19: "... *l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessità dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ...* **Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene**

*eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”).*

All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto n. 400200673 al 28-06-2012 deve essere rettificato in euro 120.853,45 a credito della correntista, detratto l'importo delle rimesse solutorie prescritte pari ad euro 1.327,77; il saldo del conto n. 400860375 al 31-12-2011 deve essere rettificato in euro 30.910,50 a credito della correntista. Nel saldo rideterminato devono essere calcolati gli interessi attivi al medesimo tasso, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

Profilo differente, che attiene agli accessori relativi all'indebito da ripetere, riguarda la spettanza degli interessi (corrispettivi) sulla somma di denaro di cui *“la legge considera legittima l'utilizzazione ... da parte dell'accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato “* (S.U. n. 15895/19), che, in deroga al disposto generale ex art. 1282 c.c., decorrono dal giorno della domanda, ma che nella specie non sono stati richiesti.

La ██████████, in persona del legale rappresentante, deve dunque essere condannata al pagamento in favore della società appellante della somma di euro 120.853,45 a valere sul conto n. 400200673 e di euro 30.910,50 a valere sul conto n. 400860375.

Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, e le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza 4/2020 del Tribunale di Sassari, dichiara la nullità degli interessi debitori ultralegali e anatocistici e delle commissioni e spese annotate negli estratti conto prodotti relativamente ai conti n. 400200673 e n. 400860375 e condanna ██████████ in persona

- del legale rappresentante, al pagamento in favore della [REDACTED]  
[REDACTED] della somma di euro 120.853,45 a valere sul conto n. 400200673 e di euro 30.910,50 a valere sul conto n. 400860375 a titolo di saldo rettificato;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 10.861,00 per il primo grado, di cui euro 10.343,00 per compensi ed euro 13.294,50 per il presente grado, di cui euro 12.156,00 per compensi oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario 13.294,50;
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.

Così deciso in Sassari il 15-12-2022

Il Presidente rel.

Dott. [REDACTED]